



Sentenza n. **80/M/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA**

in composizione monocratica

in funzione di G. U. P. ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso contro l'INPS depositato il 6 ottobre 2023, iscritto al n. 13620/M del registro di segreteria, proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo, con domicilio eletto presso il loro studio in Arezzo (AR), viale Michelangelo n. 26, giusta procura in atti.

Ritenuto in

**FATTO**

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza in quiescenza per anzianità con pensione Iscrizione [REDACTED]

[REDACTED] e calcolata dall'Inps di Perugia secondo il sistema misto, contesta la legittimità del provvedimento del [REDACTED]

2022) con cui l'Inps di Perugia ha disposto il recupero di un indebitato per l'importo lordo di € 12.597,27 (€ 9.867,90 netti), maturato in relazione al periodo dal 31 dicembre 2018 al 30 settembre 2022 per la seguente motivazione: "Importo della pensione annua lorda (P.A.L.) superiore al dovuto - Importo della tredicesima mensilità superiore al dovuto". Ed ha applicato, ai fini del recupero, una trattenuta mensile sulla pensione di € 340,91 per sette rate a decorrere dal mese di ottobre 2022 e con trattenute di € 393,76 per 19 rate mensili dal mese di maggio 2023.

Il ricorrente espone che l'indebitato deriva in quanto egli proponeva ricorso alla Corte dei conti per la Regione Umbria per chiedere il ricalcolo della sua pensione ex art. 54 TU 1092/73 con applicazione dell'aliquota integrale del 44% in quota retributiva (ricorso n. R.G.12865, che si concludeva con sentenza 6 novembre 2019 n. 73/M/2019).

La sede Inps di Perugia, con atto n. PG012019915353 del 23 dicembre 2019, provvedeva "in applicazione della sentenza 73-M2019 della Corte dei conti Umbria" ad emettere una nuova determina di pensione aggiornando (a mano), nelle note, l'importo della P.A.L. dagli originari € 27.590,44 a € 31.497,38, con un incremento della pensione annua lorda pari ad € 3.906,94, commettendo un errore di calcolo della nuova P.A.L., riliquidata in € 31.497,38, anziché in € 29.877,93, come avrebbe dovuto essere in corretta applicazione dell'aliquota del

44% e, di conseguenza, erogava € 1.619,45 lordi annui in eccesso rispetto al dovuto. In conseguenza di ciò gli veniva erogato, con il cedolino del mese di marzo 2020, l'importo di € 4.754,01 lordi a titolo di arretrati e veniva adeguato il trattamento pensionistico mensile.

Con successivo Mod SM 5007 del 1° dicembre 2020 atto n. PG012020928136 l'Inps provvedeva ad una ulteriore riliquidazione per l'aggiornamento del PA04, senza correggere il pregresso errore e, a seguito delle variazioni delle basi pensionabili, la PAL raggiungeva l'importo di € 31.858,50, mentre all'esito dell'aggiornamento delle basi pensionabili e con la corretta applicazione dell'aliquota del 44%, avrebbe dovuto essere di € 30.168,20, per cui l'INPS erogava l'importo annuo lordo di € 1.690,30 in più rispetto al dovuto. Successivamente l'Istituto calcolava la pensione privilegiata partendo dalla P.A.L. errata di € 31.858,50 e, per effetto dei pregressi errori, aumentava la pensione (in virtù dell'incremento del 10%) all'importo lordo annuo di € 35.044,35, invece che di € 33.185,01. L'ulteriore riliquidazione degli arretrati conseguenti all'attribuzione della privilegiata era effettuata con il cedolino di aprile 2022, per l'importo lordo di € 10.011,14 (e dunque di € 1.859,34 lordi annui in più rispetto a quello che avrebbe dovuto essere corrisposto con la pensione privilegiata calcolata correttamente in esecuzione della sentenza di primo grado).

All'esito dell'appello promosso dall'Inps e concluso con sentenza

26 aprile 2022 n. 189 della II Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, la sentenza di primo grado veniva riformata, derivandone il riconoscimento della minor aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, con conseguente riduzione dell'aliquota complessiva in quota retributiva dal 44% al 41,141%.

In applicazione della citata sentenza di secondo grado, la pensione del ricorrente è stata ricalcolata con emissione di nuovo modello SM5007 atto n. PG012022950223 del 2 agosto 2022, con cui l'importo annuo lordo della pensione ordinaria è stato correttamente quantificato in € 29.025,82 e, di conseguenza, la pensione di privilegio è stata riliquidata nell'importo lordo annuo € 31.928,40. Di conseguenza, con l'atto di recupero di indebito in questa sede impugnato è stata chiesta la restituzione dell'importo lordo di € 12.597,27 (€ 9.867,90 netti) da recuperarsi in via immediata con le trattenute sulla pensione sopra menzionate.

L'importo lordo di € 6.972,57 (pari a circa € 1.859,34 lordi annui), secondo il ricorrente non è ripetibile in quanto, in applicazione dell'art. 206 D.P.R. 1092/1973 non sussiste dolo in capo al percipiente, poiché la percezione delle maggiori somme è avvenuta in assoluta buona fede, avendo egli fatto affidamento nella correttezza dell'operato dell'Amministrazione e senza poter accorgersi dell'erroneità. Ha precisato che se la pensione fosse stata calcolata correttamente al 44% in

esecuzione della sentenza di primo grado fin dall'origine, egli oggi non si troverebbe a dover restituire l'importo di € 12.597,27 lordi, ma il minor importo di € 5.624,70 lordi, per cui contesta il recupero non nella sua interezza, ma limitatamente a quella parte di recupero che gli viene richiesta per errori a lui non addebitabili né derivanti dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, ma da mero errore dell'INPS.

Quanto al *periculum in mora*, deduce che poiché, come desumibile dai conteggi prodotti, ha già restituito all'Istituto, con ultima trattenuta operata sul rateo di pensione di ottobre 2023, quanto effettivamente dovuto come differenza di calcolo della pensione tra l'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 al 44% (statuito dalla sentenza di primo grado) e l'art. 54 al 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995 (come da sentenza di appello); evidenzia che la prosecuzione delle trattenute mensili di € 393,76 nelle more della definizione del procedimento ordinario depaupererebbe in modo illegittimo il suo patrimonio a cagione di errori attribuibili esclusivamente all'Inps, incidendo in modo significativo sull'ammontare mensile della pensione, tanto da privare lui e la sua famiglia di risorse economiche importanti ai fini della sussistenza quotidiana.

Conclude chiedendo dichiararsi:

- in via cautelare, la sospensione della trattenuta mensile in

atto operata sulla sua pensione;

- nel merito, accertare la parziale illegittimità del recupero ed irripetibilità dell'indebito e dichiarare che l'importo dovuto in restituzione a titolo di indebito è pari ad € 5.624,70 lordi, già restituito, invece che di €12.597,27 lordi, con vittoria di spese.

2. L'INPS si è costituito con memoria depositata il 9 novembre 2023 ed ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, facendo leva sull'assunto che la parte ricorrente era consapevole della provvisorietà della liquidazione della pensione sulla base della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva e che nessun errore è stato commesso dall'Istituto nei conteggi, per cui, evidenziata la doverosità del recupero in base a quanto statuito dalla sentenza di appello, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'esito della camera di consiglio, con l'assistenza del segretario Massimo Bellaveglia, la causa, presenti l'avv. Chiara Chesa per la parte ricorrente e l'avv. Roberto Annovazzi per l'INPS, è stata decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo in calce. Considerato in

## **DIRITTO**

1. La questione oggetto di causa, che si definisce in questa sede in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c., concerne la legittimità dell'accertamento di indebito e conseguente recupero di somme, derivante dall'errata esecuzione di una sentenza

contabile di primo grado provvisoriamente esecutiva, solo parzialmente annullata in appello, con molteplici errori commessi dall'Inps.

La Corte dei conti ha evidenziato come, sul recupero dell'indebito pensionistico derivante dall'annullamento di una sentenza favorevole al pensionato sia da escludere la ripetibilità ove l'indebito sia derivato dalla esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata o annullata dall'appello "... allorché risulti evidente come la responsabilità del detto indebitto debba essere fatta risalire per intero al comportamento della p.a. e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'*accipiens* (Sezioni Riunite 7/2007/QM)".

2. Secondo i principi generali da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di indebitto, pur fatta salva la valenza residuale della regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito esplicitata dall'art. 2033 c.c., può in taluni casi applicarsi la diversa regola, propria del sottosistema previdenziale, che esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di una molteplicità di fattori aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione percepita in eccesso.

L'assunto ha trovato, del resto, riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha incidentalmente osservato che, pur essendo ispirata la formulazione dell'art. 2033 c.c. al generale principio di giustizia che vieta

l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, *“nel diritto previdenziale questo principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali”* (C. Cost. sent. n. 166/1996) dovendosi poi, caso per caso, valutare comparativamente l'interesse pubblico alla restituzione dell'indebitato con il pregiudizio subito dal percipiente, secondo diversi parametri, quali l'incidenza del recupero ed il comportamento dell'Amministrazione (cfr. anche Corte cost. sent. n. 431/1993). In relazione al recupero oggetto di causa, non può applicarsi l'art. 206 del T.U. n. 1092/1973, che disciplina i diversi casi di revoca o modifica del trattamento di pensione definitiva e detta una norma speciale non suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse.

La Corte dei conti ha tuttavia avuto occasione di affermare che *“una coerente e sistematica interpretazione delle norme generali consente di pervenire, in taluni casi, ad assicurare la tutela dell'affidamento della parte più debole anche nel campo dei rapporti di diritto pubblico. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa stessa Corte dei conti, proprio in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni, sono giunte ad escludere la ripetibilità dell'indebitato nei casi di squilibrio economico per il privato, allorché risulti evidente come la responsabilità del detto indebitato debba essere fatta risalire per intero al comportamento*



della p.a. e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'*accipiens* (Sezioni Riunite 7/2007/QM)” (in tal senso Corte conti Sez. I 26 novembre 2008 n. 512).

Pur essendo avvenuto il recupero dell'indebitato entro tempistiche ragionevoli, il ricorso è fondato nel merito, con conseguente parziale illegittimità del recupero, stante la buona fede del percipiente e considerati gli errori di calcolo che sono stati commessi dall'Istituto, che ha liquidato ben cinque volte la pensione della parte ricorrente (con successive determinate del 22 novembre 2022, del 2 agosto 2022, del 21 ottobre 2020, del 20 dicembre 2019 e del 18 dicembre 2018), ingenerando un legittimo affidamento del pensionato percipiente, certamente meritevole di tutela in questa sede. Dagli atti risulta che la parte ricorrente ha fatto legittimo affidamento sul fatto che il calcolo operato dalla stessa amministrazione fosse quello correttamente dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado e sono rilevabili dagli atti i seguenti errori di calcolo addebitabili all'Istituto: è stata erroneamente sommata alla quota B maggiorata del 44% (€ 4.824,89) la quota B originaria (€ 2.722,00); è stato erroneamente sottratto ai sei scatti di anzianità l'importo di € 1.073,28 rappresentante il montante contributivo, mentre si sarebbe soltanto dovuta applicare la maggiorazione del 44% all'importo di € 1.245,65, derivandone l'importo di € 1.431,03, con una differenza inferiore a 357,75.

3. Per cui la domanda cautelare, stante l'evidenza del *fumus* e

del *periculum in mora* (considerato l'importo della trattenuta mensile in rapporto al livello reddituale), è meritevole di accoglimento e va ordinata la immediata sospensione della trattenuta mensile.

4. Nel merito, il recupero dell'indebitato è operabile dunque nei limiti di € 5.624,70 lordi, già restituiti, invece che di € 12.597,27 lordi, perché, seppure è vero che in linea generale non è tutelabile un affidamento sulla liquidazione provvisoriamente effettuata in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, è pur vero che l'Istituto ha dato causa, per gli errori commessi, ad una liquidazione in eccesso rispetto a quella che avrebbe dovuto essere effettuata in esecuzione della sentenza appellata, ingenerando nel pensionato un affidamento tutelabile, per cui entro tali limiti l'indebitato è da dichiarare irripetibile.

5. Considerata la natura complessa e nuova della questione, sussistono giusti motivi per operare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa, *ex art. 31, co. 3, c.g.c.*.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

**accoglie**

il ricorso ed ordina, in via cautelare, la immediata sospensione della trattenuta mensile sulla pensione del ricorrente.

Nel merito, accerta e dichiara che l'importo dovuto in

restituzione a titolo di indebito è pari ad € 5.624,70 lordi, già restituito, invece che di € 12.597,27 lordi oggetto di ripetizione.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2023.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 21 novembre 2023.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che - a cura della Segreteria - venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in

caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)

**COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO emessa da questo Ufficio, che si rilascia per COMUNICAZIONE DEPOSITO SENTENZA.**

**Ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si attesta che la presente copia informatica, composta di n. 12 pagine inclusa la presente, è tratta dall'originale informatico ed è ad esso conforme in tutte le sue componenti.**

**Dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria della Corte dei conti.**

**Perugia, 21 novembre 2023**

**Il Direttore di segreteria  
Dott.ssa Elena Errico**